



## CITTÀ DI TORINO

### PROPOSTA DI MOZIONE

OGGETTO: "MODIFICA ALL'ARTICOLO 24 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA N. 222 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 6 MAGGIO 1996 (MECC.9600758/04) E S.M.I." PRESENTATA DAL CONSIGLIERE SBRIGLIO IN DATA 3 MAGGIO 2012.

Il Consiglio Comunale di Torino,

#### PREMESSO CHE

- con deliberazione del 6 maggio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, il Consiglio Comunale approvava il "Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza" al fine di recepire le novità legislative introdotte dalla normativa sulla materia;
- in questo quadro complessivo, il D.Lgs. 165/2001 definisce, in particolare nel Capo II, alcuni vincoli che le Pubbliche Amministrazioni devono rispettare sia per ciò che riguarda il conferimento di incarichi dirigenziali interni al personale dell'Amministrazione sia esterni ad essa;
- viene in particolare stabilito all'articolo 19 comma 1bis che "l'Amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri della scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta", ciò per rendere effettiva la trasparenza delle scelte operate da parte dell'Amministrazione;

#### CONSTATATO CHE

- al successivo comma 6 la norma precisa che "Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna Amministrazione, entro il limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8% della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e

comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio";

- il T.U.E.L., ovvero il D.Lgs. 267/2000, all'articolo 110 definisce, al comma 2, nella misura del 5% gli incarichi a contratto che possono essere stipulati dalle Amministrazioni per dirigenti al di fuori della dotazione organica della dirigenza. Stabilisce inoltre, al comma 3, che possono essere conferite delle indennità ad personam, "commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente (omissis).";
- l'attuale Regolamento della Città di Torino recepisce all'articolo 24 tale disciplina stabilendo la misura massima dei dirigenti incaricati nel 10% della dotazione organica e lasciando facoltà al Sindaco di dare pubblicità alla ricerca di personale idoneo;
- appare dunque di tutta evidenza che, al fine di far maturare professionalità interne all'Ente, sia opportuno ridurre la percentuale di dirigenti incaricati, essendo evidente che il limite stabilito dal D.Lgs. 165/2001 rappresenta una percentuale massima non superabile. Per le esigenze della Città di Torino tale percentuale è rappresentata dal 5%;
- nel quadro della massima trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa appare inoltre necessario che il Sindaco comunichi, con i mezzi a disposizione dell'Amministrazione, la sua intenzione di ricercare persone idonee a ricoprire la funzione di dirigente incaricato. Tale pubblicità rappresenta infatti la maggior garanzia possibile affinché la scelta avvenga utilizzando i curricula e le referenze professionali. Si intende dunque modificare il Regolamento Comunale al fine di introdurre la disciplina volta alla pubblicazione di un bando pubblico nel quale siano specificate le caratteristiche professionali che il candidato deve possedere per rivestire l'incarico di dirigente a tempo

determinato. Nello stesso bando devono altresì essere resi pubblici gli incarichi per i quali il Sindaco intende nominare i dirigenti incaricati;

- nella pubblicità data dal bando deve, ovviamente, essere anche indicata la retribuzione economica spettante al dirigente incaricato, suddivisa tra retribuzione di posizione, indennità e premio di produzione. In ossequio alla previsione normativa, di cui all'articolo 110 comma 2 D.Lgs. 267/2000, appare necessario assegnare un tetto massimo alla retribuzione dei dirigenti incaricati il quale viene stabilito, sommando tutte le voci della retribuzione compreso il premio di produzione, nel 75% della retribuzione del Sindaco;
- infine appare opportuno specificare meglio le previsioni normative inerenti i titoli accademici che i soggetti destinatari di tali incarichi dirigenziali a tempo determinato devono possedere. Il D.Lgs. 165/2001 e le successive sentenze della Giustizia Amministrativa hanno sottolineato che il titolo della laurea rappresenta, infatti, un requisito essenziale, in mancanza del quale il soggetto sprovvisto non può essere incaricato da parte del Sindaco;

#### IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a:

- 1) modificare l'articolo 24 comma 1 del "Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza" n. 222 aggiungendo al termine dell'ultimo capoverso la seguente frase: "Tra i requisiti essenziali richiesti per la qualifica vi è il possesso di laurea quinquennale, ovvero quadriennale ove conseguita secondo il vecchio ordinamento accademico, o di titoli universitari equipollenti. Il Sindaco ed il Direttore Generale, qualora venissero a conoscenza della mancanza di tale requisito per qualche dirigente incaricato, provvedono senza indugio a recedere dal contratto in essere secondo le procedure di cui al successivo comma 4. Tale previsione si applica anche ai contratti in essere.";
- 2) modificare l'articolo 24 comma 2 del "Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza" n. 222 sostituendo nella prima frase il numero "10" con il numero "5";
- 3) modificare l'articolo 24 comma 5 del "Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza" n. 222 sostituendo l'intero comma con il seguente: "La ricerca dei candidati esterni a cui conferire gli incarichi di cui al precedente comma 1 deve avvenire mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico o bando, al quale deve essere data la massima visibilità. In tale avviso pubblico devono essere specificati i requisiti che i candidati devono avere per potervi partecipare e per quali funzioni il bando è pubblicato. Deve essere altresì indicata chiaramente la retribuzione spettante al dirigente incaricato, suddivisa tra retribuzione di posizione, indennità e premio di produzione. In ogni caso la somma delle tre voci non potrà essere superiore al 75% dell'indennità complessiva del Sindaco. Costituiscono criteri di priorità nella scelta i titoli accademici di specializzazione, quali ad

esempio i master, e l'esperienza professionale in amministrazioni pubbliche differenti dal Comune di Torino. Ciascun candidato dovrà inoltre sostenere una prova scritta ed orale volta ad accertare il possesso della conoscenza di almeno una lingua straniera della Comunità Europea. La conoscenza della seconda o terza lingua straniera della Comunità Europea costituisce titolo di preferenza. Il Sindaco ed il Direttore Generale si attivano al fine di applicare già ai contratti in essere il limite massimo di retribuzione stabilito dal presente comma. Ove ciò non fosse possibile il Sindaco ed il Direttore Generale sono tenuti ad avviare senza indugio la procedura di recesso di cui al comma 4 del presente articolo.".

F.to Giuseppe Sbriglio